

IL MEDICO DEL LAVORO DIPENDENTE (nota del Ministero del 22/12/2005 – prot. 3148)

Premessa

Ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 124/2004, l'Associazione del Commercio e del Turismo di Forlì (ASCOM Forlì) ha presentato un interpello per conoscere l'interpretazione ufficiale del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali in relazione al contenuto dell'articolo 17, comma 5 del D. Lgs. 6262/1994.

In particolare, il quesito riguardava la facoltà da parte di una struttura privata (ad es. società di consulenza) legata contrattualmente con un datore di lavoro per la fornitura di servizi di medicina del lavoro, di avvalersi dell'opera di un medico competente esterno alla struttura stessa. Questo in relazione al fatto che l'art. 17 afferma e stabilisce che *"il medico competente può svolgere la propria opera in qualità di dipendente di una struttura esterna (pubblica o privata) o come libero professionista o come dipendente del datore di lavoro"*.

L'istanza

Ad avviso dell'ASCOM, infatti, nulla osterebbe alla possibilità di un rapporto di collaborazione tra una struttura privata ed un medico del lavoro esterno, affinché questi possa svolgere il ruolo di medico competente per conto della struttura privata e presso i Clienti della struttura medesima.

Dal punto di vista **contrattuale**, in questo caso la struttura privata continuerebbe a prestare i propri servizi (compreso quello di medicina del lavoro) al proprio Cliente, con opportuno contratto di servizi. Il medico, collaboratore, svolgerebbe la funzione di medico del lavoro per conto della struttura privata, utilizzando locali, attrezzature, personale, telefoni e fax, computer, segreteria e quant'altro occorrente messo a disposizione dalla struttura privata, sulla base di un incarico professionale ad hoc. Contemporaneamente, poi, il medico sarebbe nominato medico competente dal datore di lavoro (che rimane, di fatto, Cliente della struttura privata).

Per quanto riguarda la **fatturazione** del servizio di medicina del lavoro, infine, l'ASCOM delinea la possibilità di questa situazione:

- la struttura privata emette fattura al datore di lavoro (suo Cliente) per l'intero servizio
- il medico collaboratore emette fattura alla struttura privata per le prestazioni effettuate per conto della stessa

La risposta ufficiale

A fronte di questa istanza, il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, acquisito anche il parere della Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, prende una posizione decisa ed afferma che l'impostazione dell'ASCOM non pare trovare alcuna giustificazione nella lettera della 626 che disciplina dettagliatamente il profilo funzionale del medico competente individuando solo tre possibilità di rapporto tra datore di lavoro e medico competente (si veda il comma 2 della premessa), **senza prevedere in alcun modo la possibilità di instaurare un rapporto di lavoro autonomo tra medico e struttura privata detentrica del contratto**; al contrario, la norma stabilisce espressamente che il medico deve essere **DIPENDENTE** della struttura esterna e tale scelta è diretta a soddisfare la certezza nell'imputazione delle responsabilità.

Il Ministero conclude la nota affermando espressamente anche l'impossibilità di una interpretazione estensiva della norma stessa che, come tutte le norme in materia di sicurezza, va interpretata attenendosi al principio di **tassatività**.

Al quesito, quindi, il Ministero dà una ferma **RISPOSTA NEGATIVA**.